



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

All. A)

Capitolato Speciale d'Appalto

SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PAGANICO PER IL PERIODO DAL 13.09.2018 AL 30.06.2019 CIG: Z58236E540

Art.1 - Oggetto dell'incarico:

L'appalto ha per oggetto la prestazione relativa al servizio di custodia e pulizia dell'impianto sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport di Paganico in conformità alle prescrizioni ed alle modalità di intervento come di seguito individuate.

Art. 2 - Durata:

Il presente affidamento ha inizio il 13.09.2018 e terminerà il 30.06.2019.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'affidamento del servizio potrà essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 3 - La struttura oggetto degli interventi:

La gestione del servizio è relativa al Palazzetto dello Sport situato in Piazza M. Fanini a Paganico.

Art. 4 - Servizio di custodia e di vigilanza :

Il servizio di custodia e vigilanza, compresa l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, viene svolto secondo gli orari che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'orario giornaliero, secondo quanto precisato al successivo Art.6.

Per quanto attiene ad altre prestazioni, relative a fasce orarie diverse, derivanti da particolari esigenze, esse verranno concordate di volta in volta.

Il servizio di vigilanza e custodia comporta per il titolare dell'affidamento l'assunzione degli oneri e responsabilità di legge sia nei confronti del Comune che di qualsiasi altro soggetto. Esso consiste in particolare:

- a) nell'apertura e nella chiusura giornaliera degli accessi e degli ingressi all'impianto sportivo con gli orari che saranno comunicati con congruo anticipo dall'Amministrazione Comunale;
- b) nella gestione e nel controllo dell'impianto di illuminazione;
- c) nell'accertamento relativo al completo abbandono dell'impianto sportivo da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;
- d) nella predisposizione e nell'allestimento delle attrezzature necessarie per le varie attività sportive e nel loro deposito al termine dell'attività stessa;
- e) nella presenza costante di personale durante tutto l'orario di apertura.

A tale personale compete l'obbligo di vigilare sulle modalità di utilizzo dell'impianto sportivo nonché sulle attrezzature, per evitare danneggiamenti, usi impropri ed ogni altro utilizzo incompatibile con il tipo di struttura, con le norme che regolano l'utilizzo di strutture comunali, nonché con il rispetto dovuto agli altri.

Art. 5 - Servizio di pulizia:

Il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ad assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

Detto servizio comprende:

- 1) servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni di utilizzo);
- 2) servizi periodici (da effettuarsi: settimanalmente e trimestralmente).

Servizi giornalieri:

- a) pulizia con idonea attrezzatura della pavimentazione e degli spazi accessori;
- b) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari;
- c) spolveratura degli arredi ed attrezzature;
- d) sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere dei rifiuti raccolti durante il servizio che dovranno essere depositati negli appositi cassonetti posizionati all'esterno.

Servizi periodici:

Settimanalmente con pulizia a fondo:

- a) dei pavimenti e degli spazi accessori;
- b) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari ivi comprese le piastrelle di rivestimento trimestralmente con pulizia a fondo;
- c) lavatura con soluzioni idonee della pavimentazione compreso le gradinate.
- d) trimestralmente con pulizia a fondo, delle finestre, vetrate interne ed esterne.

Per ogni tipo di rivestimento o di pavimentazione l'appaltatore è obbligato all'uso di idonei e specifici materiali in modo da non provocare deterioramenti.

Art. 6 - Orario del servizio:

In rapporto all'utilizzo la ditta aggiudicataria dovrà garantire il seguente orario:

- per servizio scolastico: in orario antimeridiano che verrà comunicato prima dell'inizio del servizio.
- per le associazioni: in orario pomeridiano e serale a seguito delle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e che verranno inviate alla ditta aggiudicataria.
- per prestazioni varie: manifestazioni ed attività straordinarie dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni e della scuola, anche in giorni festivi.

L'orario indicato ha valore di riferimento e potrà subire variazioni in relazione a scelte rimesse esclusivamente all'Amministrazione Comunale nonché ad evenienze determinate da forza maggiore e casi fortuiti.

Art. 7 - Risoluzione dell'affidamento:

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, il Comune ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili dal Comune stesso:

- Accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione;
- Messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- Cessione totale o parziale del contratto o di subappalto;
- Frode a danno del Comune;
- Danni agli utenti, al Comune, ai beni di sua proprietà derivanti da colpa o da incuria e negligenza;
- Accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti per il personale impiegato.

Relativamente alle cause di risoluzione del contratto sarà applicato l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Art. 8 - Modalità di pagamento:

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9- Sicurezza sul lavoro

La ditta aggiudicataria assicura la rispondenza alle misure di sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 10 -Responsabilità

Presso la sede del Comune di Civitella Paganico, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente l'affidamento. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza riguardo allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, alla corretta assunzione del personale impiegato, all'assicurazione di eventuali volontari, ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 art. 11 L.R. 87/97. Il personale della ditta affidataria operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al Responsabile della ditta designato.

La ditta si assume la responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o causa ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose e persone, s'intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della ditta, salvi gli interventi della stessa da parte di società assicuratrici.

A tale scopo l'Appaltatore s'impegna a stipulare con una primaria Compagnia Assicuratrice una polizza nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio. A tal riguardo la ditta dovrà stipulare polizza assicurativa.

La ditta affidataria si impegna ad assumere l'unità lavorativa già impegnata nei servizi oggetto del presente appalto.

Art. 11- Contatti

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività nei seguenti modi:

- Contatti telefonici;
- Comunicazioni per posta ordinaria ed elettronica, fax.

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto

La ditta non può cedere il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Il subappalto potrà essere concesso previa autorizzazione della Stazione Appaltante, entro i limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art.13- Cauzione definitiva

L' aggiudicatario del servizio dovrà costituire la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore del contratto , ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal d.Lgs. 56/2017.

Art. 14- Contestazioni

In caso di negligenze o inadempimenti procedurali o di comunicazioni previste (es. assenze saltuarie di operatori, ritardi nelle comunicazioni dovute ecc.) il Comune procede all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengono elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile relativo al servizio, per il quale si è verificata l'inadempienza, da un minimo del 5% ad un massimo del 30% della somma prevista.

Le penalità sono addebitate sui crediti della ditta dipendenti dal contratto e non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.

Art. 15 - Danni

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile del servizio alla presenza del Responsabile del servizio indicato dalla ditta.

Il Responsabile del servizio comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta affidataria il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della ditta aggiudicataria a partecipare all'accertamento, il Responsabile del servizio procederà automaticamente alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria.

Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di procedura civile.

Art. 16 - Definizione delle controversie:

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Grosseto.